

Ogni anno i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali iscritti alla propria gestione sono obbligati a versare all'INPS i contributi IVS e di maternità.

Di seguito sono indicate le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo per il 2019 ([circolare INPS 17 giugno 2019, n. 91](#)).

Contributi IVS

Il calcolo dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionali, indicate nella Tabella D, legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da [circolare INPS 23 aprile 2002, n. 83](#).

A ogni azienda corrisponde annualmente la fascia di reddito convenzionale derivante dal reddito agrario dei terreni condotti e/o da quello determinato dall'allevamento degli animali.

La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell'articolo 7, legge 2 agosto 1990, n. 233 moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella Tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riportate.

Con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per il 2019, in **58,62 euro**.

Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 che all'articolo 24, comma 23, ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, **le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni** e anche, a partire dal 2013, **per gli imprenditori agricoli professionali** iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS, sono quelle di seguito riportate nelle tabelle B e C:

Tabella B – Aliquota di finanziamento

Anno	Zona normale		Zona svantaggiata	
	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni	Maggiore di 21 anni	Minore di 21 anni
2012	21,6%	19,4%	18,7%	15%
2013	22%	20,2%	19,6%	16,5%
2014	22,4%	21%	20,5%	18%
2015	22,8%	21,8%	21,4%	19,5%
2016	23,2%	22,6%	22,3%	21%
2017	23,6%	23,4%	23,2%	22,5%
2018	24%	24%	24%	24%
2019	24%	24%	24%	24%

Tabella C – Aliquota di computo

Anni	Aliquota di computo
2012	21,6%
2013	22%
2014	22,4%
2015	22,8%
2016	23,2%
2017	23,6%
2018	24%

Per il 2019 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall'articolo 12, ultimo comma, legge 2 agosto 1990, n. 233 è la seguente: **24% per tutti senza distinzione né di ubicazione, né di giovane età**.

L'importo del contributo addizionale, di cui all'articolo 17, comma 1, legge 3 giugno 1975, n. 160, per il 2019 è pari a **0,68 euro** a giornata.

Contribuzione di maternità

Per il 2019 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è pari a **7,49 euro**, ai sensi dell'articolo 49, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tale contributo è dovuto, ai sensi dell'articolo 6, legge 29 dicembre 1987, n. 546 per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, ai sensi dell'articolo 66, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.

Contribuzione INAIL

Essendo stato raggiunto l'aumento dei contributi, previsto dall'articolo 28, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 per il quinquennio 2001-2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del Testo Unico INAIL, il contributo di cui all'articolo 4, legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l'**assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, **per il 2019** rimane di 768,50 euro per le zone normali e 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate (articolo 9, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e articolo 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984).

Con decreto 22 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la determina INAIL 8 agosto 2018, n. 356, che ha fissato nella misura pari al 15,24% la riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall'INAIL.

Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)

Al fine dell'individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all'articolo 9 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all'articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.

Tablelle contributi anno 2019

Nell'[allegato 1](#) (pdf 83KB) della circolare INPS 17 giugno 2019, n. 91 sono riportati gli importi, le aliquote e le relative leggende dei contributi in vigore nel 2019 per le categorie interessate.

Modalità di pagamento

Come stabilito con [messaggio 10 dicembre 2015, n. 7381](#) l'Istituto non invia più, come da prassi, le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, in quanto gli stessi sono disponibili nel Cassetto Previdenziale per autonomi agricoli.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2019, il 16 settembre 2019, il 18 novembre 2019 e il 16 gennaio 2020.

Esonero ai sensi dell'articolo 1, commi 117 e 118, legge 27 dicembre 2017, n. 205

L'esonero dal versamento dei contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è quantificato nella misura di seguito indicata ([circolare INPS 28 febbraio 2018, n. 36](#)):

- esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi di attività;
- esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi di attività.

L'esonero ha ad oggetto la quota per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui all'articolo 17, comma 1, legge 3 giugno 1975, n. 160, cui sono tenuti l'imprenditore agricolo professionale ed il coltivatore diretto per l'intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall'agevolazione i seguenti contributi: il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell'articolo 66, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti. Si precisa che nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall'articolo 1, comma 117, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che l'esonero in argomento "non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente".

Nessun esonero è stato previsto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.